



06327-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Grazia Lapalorcia - Presidente -

Vito Di Nicola

Gianni Filippo Reynaud

Enrico Mengoni

Ubalda Macri - Relatore -

Sent. n. sez. 2010

PU - 16/12/2020

R.G.N. 1740/2020

Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

(omissis)

avverso la sentenza in data 29/04/2019 della Corte di appello di Lecce,

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri;

letta la memoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo pec dall'avv. (omissis), che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 29 aprile 2019 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza in data 10 ottobre 2017 del Tribunale di Lecce che aveva condannato (omissis) alle pene di legge perché avevano realizzato senza permesso, senza autorizzazione paesaggistica, senza un progetto esecutivo e senza che la direzione fosse stata

affidata ad un tecnico abilitato, un fabbricato di mq 103,74 (il permesso aveva ad oggetto il fabbricato di mq 79,92), una terrazza-balcone di mq 27,66 nel retrospetto del fabbricato e una terrazza di mq 7,83 con relativa scala di accesso, sul lato sud-ovest del fabbricato, un viale di accesso in massetto cementizio di mq 96, una pavimentazione con piastrelle lungo i due lati del fabbricato per circa mq 73, il tutto in (omissis) località (omissis) in area sottoposta a vincolo UTT Puglia perché ambito territoriale esteso C e ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, fino al 5 giugno 2014.

2. Gli imputati presentano tre motivi di ricorso.

Con il primo deducono la violazione di legge, perché le opere erano state considerate singolarmente e non nel loro complesso. Osservano che, fatta eccezione per l'intervento di ampliamento del fabbricato, la terrazza-balcone, il viale di accesso, la pavimentazione con le piastrelle erano tutti soggetti alla DIA e poi SCIA di cui all'art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001. Aggiungono che, siccome non vi erano norme regionali specifiche sul tema, non rilevava la previa acquisizione del permesso a costruire né per la terrazza più grande né per il terrazzino. Precisano che le difformità non corrispondevano ad altrettante "utilità" del fabbricato, in termini di soluzioni progettuali che rendevano più comoda la fruizione, ma scaturivano da un diverso posizionamento del fabbricato prescritto proprio dall'UTC in sede di rilascio del permesso a costruire. Il titolo edilizio era stato rilasciato con la prescrizione dell'Ufficio di arretrare il fabbricato a 20 metri dalla sede stradale, situazione che aveva collocato l'intervento a ridosso di un avvallamento di circa 25 metri da via (omissis). Entrambe le terrazze dipendevano dalla diversa collocazione orografica del terreno. Le opere contestate non inerivano all'organismo edilizio principale, sì da rappresentarne parte integrante o necessaria, ma costituivano delle opere accessorie e di contorno. Inoltre, si trattava di interventi eseguiti in fasi temporali diverse. Precisano che le opere non soggiacevano al regime sanzionatorio dell'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, per effetto dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione al contenuto dell'art. 3, commi 1, lett. e.1) ed e.6). L'art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001, recante l'elenco degli interventi che richiedevano il permesso a costruire, ivi compresi quelli di nuova costruzione, doveva essere messo in relazione con il precedente art. 3 che disciplinava gli interventi pertinenziali, che richiedevano il permesso a costruire solo se superiori al 20% della volumetria. Lamentano che la Corte territoriale aveva ritenuto che gli interventi non fossero pertinenziali perché avevano modificato i prospetti. Precisano che, nello specifico, le variazioni erano del tutto minimali, tant'era vero che la sagoma era rimasta invariata. Sostengono che gli interventi realizzati rientravano nell'edilizia libera.

Con il secondo denunciano il vizio di motivazione con riferimento all'ampliamento della quadratura del fabbricato perché i Giudici non avevano considerato che le quantità erano diverse da quelle contestate e comunque l'intervento si era reso necessario per motivi di efficientamento energetico.

Con il terzo eccepiscono la prescrizione dal momento che la cessazione del reato si collocava al 5 giugno 2014, data di sequestro delle opere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono manifestamente infondati perché consistono in generiche censure di fatto già vagliate e disattese con corretta argomentazione giuridica dai Giudici di merito.

E' stato accertato che gli imputati avevano realizzato un intervento edilizio difforme da quello assentito con il permesso a costruire n. 135 del 2012 rilasciato dal Comune di Otranto. Tale atto autorizzava la demolizione del fabbricato preesistente e la realizzazione di uno nuovo al suo posto, con un incremento di poco inferiore al 35%; contemplava, inoltre, l'eliminazione dei porticati, la realizzazione di pavimentazioni esterne limitate al minimo indispensabile ed eseguite con materiale drenante. In esito al sopralluogo, la polizia giudiziaria aveva accertato diverse difformità come descritte nel capo d'imputazione.

A differenza di quanto argomentato dalla difesa, correttamente la Corte territoriale ha considerato l'opera nel suo complesso (Cass., Sez. 3, n. 15442 del 26/11/2014, dep. 2015, Prevosto, Rv. 263339 - 01, secondo cui la valutazione di un'opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti, così che, in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio, con la conseguenza che la permanenza del reato di costruzione in difetto del permesso di costruire cessa con la realizzazione totale dell'opera in ogni sua parte; nello stesso senso la successiva n. 30147 del 19/04/2017, Tomasulo, Rv. 270256 - 01, che ha applicato il medesimo principio al calcolo della prescrizione che deve riguardare l'opera nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti).

Va rimarcato che i ricorrenti non si sono confrontati con la motivazione, ma si sono limitati a sostenere la valutazione atomizzata delle singole parti.

Peraltro, la Corte territoriale ha risposto anche rispetto a tale errata prospettiva.

Ha infatti osservato che il motivo sull'ampliamento del fabbricato era generico, siccome gli imputati avevano ventilato, ma non dimostrato, un differente

calcolo delle quantità. Tale genericità si è confermata nel secondo motivo del ricorso per cassazione, dedicato a tale argomento.

Ha diffusamente spiegato che per le caratteristiche tecniche gli altri interventi erano del pari abusivi perché non coperti dal permesso a costruire. La conclusione è a valle di una puntuale disamina dei fatti non scardinata dalle deduzioni difensive.

Infine, va disatteso anche il terzo motivo, perché il termine di prescrizione, anche a considerare i calcoli dei ricorrenti, sarebbe spirato il 5 giugno 2019, in data successiva alla sentenza di condanna.

È costante in proposito l'orientamento di questa Corte secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità di far valere e/o di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266618; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Tanto sul rilievo che l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale, derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido, perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma 1, cod. proc. pen. con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione; art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), preclude ogni possibilità, sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata, sia di rilevarla di ufficio. Ed infatti l'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria *absolutio ab instantia*, derivante da precise sequenze procedurali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale. Peraltro, l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso, il 16 dicembre 2020

Il Consigliere estensore

Ubalda Macri



Il Presidente

Grazia Lapalorcia

